upB ufficio parlamentare di bilancio

DELIBERA N. 8/2026

ADEGUAMENTO RETRIBUZIONI DEL PERSONALE UPB

L'UFFICIO

NELLA riunione di Consiglio dell'8 aprile 2026;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", che, al Capo VII, istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB);

VISTO il regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio parlamentare di bilancio (regolamento);

CONSIDERATO che i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) prevedono, tra l'altro, l'aggiornamento periodico delle retribuzioni del personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che al personale non contrattualizzato si applica al medesimo fine la disciplina prevista dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

TENUTO CONTO che il trattamento economico fondamentale del personale di ciascuna area funzionale dell'UPB è determinato in base all'articolazione in livelli stipendiali riportata nelle tabelle di cui allegato 4 del regolamento adottato nel 2014 ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge istitutiva dell'UPB;

RILEVATO che i predetti livelli stipendiali sono rimasti immutati dalla loro prima definizione e che risulta necessario provvedere al loro adeguamento, in analogia con quanto avviene nelle altre pubbliche amministrazioni;

VISTO l'articolo 32 del regolamento che stabilisce che "per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili e ove recepite con delibere del Consiglio, le norme che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), in coerenza con l'allegata tabella di equiparazione";

VISTO l'articolo 22 del Testo unico consolidato delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere della citata Autorità, che stabilisce che "Il trattamento economico del personale dipendente dell'Autorità è stabilito e regolato sulla base della retribuzione spettante ai dipendenti della Banca d'Italia tenuto conto delle relative funzioni. Esso segue, in quanto applicabili, le variazioni stabilite dalla disciplina vigente in materia di

rapporto di lavoro dei predetti dipendenti. Il trattamento economico del personale assunto nel corso dell'anno decorre dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni.";

RITENUTO necessario, ai sensi del citato articolo 32 del regolamento, recepire la predetta norma per procedere all'aggiornamento dei livelli stipendiali del personale UPB in accordo con i parametri comunicati dalla predetta Autorità;

CONSIDERATO che le entrate di competenza dell'Ufficio non consentono, allo stato, di sostenere l'integrale aggiornamento dei livelli stipendiali in misura corrispondente alle variazioni AGCM successive al 31 dicembre 2024;

Su proposta della Presidente;

DELIBERA

Articolo 1
(Trattamento economico del personale)

1. Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio, le retribuzioni del personale dipendente dell'UPB seguono le variazioni stabilite dalla disciplina vigente in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in accordo con le disponibilità di bilancio.

Articolo 2
(Disposizioni finali)

1. In sede di prima applicazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, saranno considerate le variazioni intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, che costituiranno la base di riferimento anche per la determinazione degli arretrati.

2. Gli arretrati sono determinati applicando la variazione di ciascun anno alla retribuzione in godimento all'inizio del medesimo anno.

3. Il Consiglio potrà provvedere a successivi adeguamenti con i medesimi criteri delegando al Direttore generale gli adempimenti conseguenti.

Roma, 8 aprile 2026

La Presidente
Prof.ssa Lilia Cavallari